

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 440

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, PELLEGGATTI, BRESCIA,
MINUCCI Adalberto, PELELLA e SMURAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Norme per l'inserimento dei disabili

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Nella X legislatura la Commissione lavoro del Senato, in sede deliberante, aveva approvato un disegno di legge recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (poi atto Camera n. 6391). Il Gruppo del PDS, pur avendo contribuito alla stesura di quel testo, lo ritiene oggi superato dalla entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal titolo «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Il testo va quindi rivisto seguendo la logica dettata dalla suddetta legge che è quella di individuare nelle regioni l'ente preposto a formulare programmi, ad indivi-

duare i servizi, a disciplinare le agevolazioni e gli incentivi, nonché la tenuta degli albi degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

Il testo che proponiamo tiene conto di questi dettati della citata legge n. 104 del 1992 e pensiamo che si possa arrivare ad approvare in Parlamento una legge che riformi la legge 2 aprile 1968, n. 482, dimostratasi largamente insufficiente e inefficace per l'avviamento al lavoro dei disabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro dei disabili e definisce le quote di riserva nei settori pubblico e privato.

Art. 2.

(Campo di applicazione: disabili)

1. Le norme sul diritto al lavoro dei disabili si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni e integrazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità nelle mansioni loro affidate. Per tali soggetti i datori di lavoro pubblici e privati devono prevedere nuove e più idonee mansioni alla nuova condizione conservando, nel caso di attribuzione di mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella singola azienda in cui risultano occupati all'atto dell'infortunio.

Art. 3.

(Elenchi e graduatorie)

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono istituiti:

a) un elenco, con relativa graduatoria, dei disabili che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

b) un elenco degli apprendisti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2.

2. Gli elenchi e le graduatorie sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro vigilano sulla regolarità della tenuta degli elenchi nonchè sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi è presentata dagli interessati, direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni, opere ed enti con personalità giuridica che abbiano come scopo la rappresentanza

e l'assistenza degli aventi diritto, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati.

5. I datori di lavoro che intendano assumere gli apprendisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), possono richiederli nominativamente; tali assunzioni sono computate nelle quote di riserva di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Modalità di inserimento al lavoro dei disabili)

1. Le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che rispondere all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari definiscono:

a) i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, nonché le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti di mediazione atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni definiscono altresì nel rispetto della normativa nazionale le modalità di raccordo stabilite attraverso convenzioni tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro.

3. Le regioni istituiscono inoltre il fondo per l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali di mediazione e di inserimento lavorativo.

Art. 5.

(Servizio per il collocamento dei disabili)

1. Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al comma 2 e si avvarranno dei servizi individuati dalle regioni di cui all'articolo 4.

2. È istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni maggiormente rappresentative del settore;

c) da un rappresentante dei servizi territoriali preposti all'inserimento lavorativo dei disabili;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da un ispettore medico del lavoro.

3. I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

4. Le aziende private tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla presente legge dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6.

(Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio)

1. La commissione di cui all'articolo 5 ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento ai lavori descritti negli appositi elenchi;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni dei disabili.

Art. 7.

*(Sottocommissione centrale
per il collocamento dei disabili)*

1. Presso la commissione centrale per l'impiego, è istituita una sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili, di seguito denominata «sottocommissione centrale», nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni riconosciute, a carattere nazionale, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Per ogni membro effettivo della sottocommissione centrale è nominato un supplente.

3. La sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

4. La sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La sottocommissione centrale esprime pareri:

a) alla commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della

presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative:

1) agli esoneri di cui all'articolo 11.

Art. 8.

(Quote di riserva del collocamento obbligatorio)

1. I disabili avviati al lavoro vengono inseriti nelle amministrazioni ed enti pubblici e nelle imprese private con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 9 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 18 della presente legge, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle misure seguenti:

a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;

b) oltre 36 dipendenti: il 9 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 4, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori

assunti ai sensi dello stesso comma 4, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale o con contratto a termine, e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993 non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1994 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro di cui al comma 4 possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una capacità di lavoro residua non superiore al 20 per cento, o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

8. I lavoratori disabili utilizzati previo loro consenso in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

Art. 9.

(Denunce dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, ogni sei mesi, agli organi di cui al comma 3, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potranno essere adibiti.

2. La denuncia ha, a tutti gli effetti, valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, per le amministrazioni ed enti pubblici.

3. La denuncia deve essere inviata:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici, all'ufficio provinciale del lavoro distintamente per ciascuna unità produttiva. Inoltre, se aventi unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione;

2) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 2, copia dei prospetti di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in

altre unità produttive. Tale compensazione dovrà realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni azienda che abbia unità produttive in più di una circoscrizione della medesima provincia con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni azienda che abbia più unità produttive in più province della medesima regione con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione potrà essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna azienda che abbia unità produttive in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle 15 unità, la compensazione potrà essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

7. La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio anche avvalendosi dei servizi regionali di cui all'articolo 4, secondo l'ordine di graduatoria, individua i prestatori di lavoro disabili in possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera c).

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, e la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, acquisito il parere dei servizi di cui all'articolo 4, ne condivida le motivazioni, la commissione provinciale procede ad un nuovo avviamento.

Art. 10.

(Norme particolari)

1. Le norme concernenti le quote di riserva di cui all'articolo 8 non si applicano - in considerazione del valore sociale delle finalità perseguite - alle attività che, escludendo ogni scopo di lucro, si svolgono nel

campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione nonché della promozione della ricerca e della cultura.

2. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi, il calcolo dell'aliquota di cui all'articolo 8 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgono funzioni dirigenti o ricoprono cariche elettive, ancorchè retribuite.

3. Per il personale tecnico è prevista la chiamata nominativa.

Art. 11.

(Esoneri)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

Art. 12.

(Sospensione degli obblighi di assunzione)

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

2. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la temporanea sospensione degli

obblighi può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la commissione regionale per l'impiego e previo accertamento da parte dell'ispettorato del lavoro. La durata della sospensione non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano al licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei disabili soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla presente legge.

Art. 13.

(Assunzioni)

1. L'assunzione al lavoro si considera avvenuta all'atto della presentazione del disabile nella azienda alla quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro costituisce rinuncia allo stesso, se non giustificata.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento che risultino di difficile collocazione o provenienti dai progetti regionali di mediazione al lavoro.

4. È stabilita la chiamata numerica in base agli elenchi redatti dagli uffici di collocamento. La chiamata nominativa è possibile solo in attuazione dei progetti di inserimento mirato.

Art. 14.

(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 8 si applica il trattamento economico e

normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere che la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio accerti se siano insorte condizioni che rechino pregiudizio alle persone o alle cose. La commissione, sentiti i servizi regionali di cui all'articolo 4, esprime il suo motivato parere entro quindici giorni dalla richiesta, indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause di difficoltà ed i rischi. Qualora la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive, il rapporto di lavoro può esser risolto secondo la disciplina prevista dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il disabile o l'associazione, opera, ente o istituto, di cui all'articolo 3, comma 3, cui lo stesso conferisca mandato possono richiedere alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute. Nel caso in cui la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente commissione provinciale per il collocamento obbligatorio al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per il periodo di almeno sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

Art. 15.

*(Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili)*

1. Al fondo regionale per l'occupazione dei disabili vengono destinate le risorse derivanti:

a) dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4;

b) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e suddivisa percentualmente alle regioni.

Art. 16.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici e le cooperative integrate possono chiedere:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dalle regioni, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è

qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

2. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere a) e b), in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, sono soggetti a titolo di sanzione amministrativa al pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardata denuncia, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni anno, con decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'ispettorato provinciale del lavoro.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati alle regioni.

5. Le richieste di avviamento al lavoro e il rilascio di nulla-osta per lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 9. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 4, comma 3, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma viene versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 9 e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

Art. 18.

(Concorsi)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge a quarantacinque anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

4. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso che l'interessato non sia in grado, per *deficit* motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 19.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanente-

mente inabili per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

c-ter) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c-quater) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

c-quinquies) i profughi cittadini italiani».

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle *ex* carriere direttive e di concetto, con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 20.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

Art. 21.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente legge.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni annui per gli anni 1992, 1993 e 1994, da ripartire per ciascun anno fra le regioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Collocamento obbligatorio».

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad adeguare corrispondentemente i contributi previdenziali.

Art. 23.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego e la sottocommissione centrale, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 24.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 25.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.